

Schema di Contratto di Concessione

CIG [●]

Indice

1.	Valore delle premesse e norme regolatrici	2
2.	Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione, responsabile della gestione	3
3.	Orari di esercizio – Avvio e cessazione dei Servizi	4
4.	Durata e recesso	6
5.	Modifica della concessione	7
6.	Corrispettivo della Concessione e revisione del PEF	8
7.	Canone di concessione e <i>royalty</i>	8
8.	Allestimenti	9
9.	Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali	10
10.	Personale e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	10
11.	Obblighi e adempimenti del Concessionario	12
12.	Obblighi della Amministrazione Concedente	16
13.	Subappalto	16
14.	Verifiche e controlli	18
15.	Penali	18
16.	Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	19
17.	Garanzia definitiva	20
18.	Divieto di cessione del contratto – divieto di cessione del credito	21
19.	Cessazione – revoca per motivi di pubblico interesse – risoluzione per inadempimento della Amministrazione Concedente	21
20.	Risoluzione per inadempimento del Concessionario	21
21.	Recesso	24
22.	Trasparenza dei prezzi	24

23.	Obblighi di riservatezza	25
24.	Marchi, insegne e nomi di dominio	26
25.	Brevetti industriali e diritti d'autore	26
26.	Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari	27
27.	Modello D. Lgs. n. 231/2001 – Codice Etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	28
28.	Incompatibilità	28
29.	Oneri fiscali e spese contrattuali	29
30.	Foro esclusivo	29
31.	Trattamento dei dati personali	29

Schema di Contratto di Concessione

tra

Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, con sede presso Palazzo Arese Litta, sito in Corso Magenta, 24 – 20123 Milano, rappresentato ai fini del presente atto dal dott. Rosario Maria Anzalone, nella sua qualità di legale rappresentante e dirigente, giusta i poteri conferiti dal Direttore Generale Musei con Decreto DG-MU Rep. n. 427 del 16 maggio 2024, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso Palazzo Arese Litta, sito in Corso Magenta, 24 – 20123 Milano

(di seguito, per brevità, l’**“Amministrazione Concedente”**).

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di [●] al n. [●], P.IVA [●], in persona del [●] e legale rappresentante [●], domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da [●] il [●]

(di seguito, per brevità, anche la **“Società”** o il **“Concessionario”**).

L’Amministrazione Concedente e il Concessionario sono di seguito, per brevità, anche denominati congiuntamente le **“Parti”** e ciascuna di esse la **“Parte”**.

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 2, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”* (il **“Codice dei Beni Culturali”**), negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’art. 101 del medesimo Codice possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, ivi compresi, tra gli altri, i servizi di caffetteria e di ristorazione;
- b) l’art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’art. 115 del medesimo Codice, tra le quali rientra l’affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- c) la Società, sulla base dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica presentate, è risultata aggiudicataria della procedura indetta dall’Amministrazione Concedente per l’affidamento in concessione delle attività indicate nell’art. 2 del presente Contratto;
- d) le verifiche di legge in ordine al possesso, da parte della Società, dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del Contratto hanno dato esito positivo;
- e) la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e, in particolare, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023, rilasciata da [●] mediante [●] avente numero [●], del valore di [●], e la

polizza assicurativa richiesta della [●] avente numero [●]; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- f) successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto da parte dell'Amministrazione Concedente, anche il Concessionario procederà alla sottoscrizione del medesimo; l'Amministrazione Concedente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il Concessionario ha avviato ogni procedura per ottenere le autorizzazioni di legge alla gestione della Concessione, e dà espressamente atto che il mancato conseguimento e/o la revoca per qualsiasi motivo dei provvedimenti autorizzativi anzidetti comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
- h) il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato dalla Amministrazione Concedente prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- i) il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

1. Valore delle premesse e norme regolatrici

- 1.1 Le premesse al presente Contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 1.2 L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, anche:
 - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., inclusi i relativi allegati;
 - e) dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per quanto applicabile ai servizi di ospitalità al pubblico;
 - f) dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - h) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
- 1.3 Ove non diversamente disposto, si applicano a tale Contratto le definizioni contenute nel Capitolato Speciale.

2. **Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione, responsabile della gestione**

- 2.1 L'Amministrazione Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione degli spazi attrezzati e locali annessi dell'area archeologica, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, e in base alle condizioni e ai termini previsti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nonché in attuazione di quanto offerto dal Concessionario nella propria Offerta Tecnica e nella propria Offerta Economica.
- 2.2 La Concessione comprende, altresì, l'allestimento funzionale degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi mobili e delle attrezzature a tal fine necessari, la pulizia e la sanificazione dei locali, degli arredi, dei servizi igienici, dei macchinari e delle attrezzature, la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnici, nonché ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione, a regola d'arte, dei servizi oggetto di Concessione (i “**Servizi**”), la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e di quant'altro necessario per l'espletamento dei Servizi (gli “**Interventi**”), il tutto in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale, dell'Offerta Tecnica e del presente Contratto.
- 2.3 Il luogo di esecuzione dei Servizi è situato presso l'Area Archeologica delle Grotte di Catullo, sita in Piazzale Orti Manara, 4 – 25019 Sirmione (Brescia); in particolare, i Servizi dovranno essere svolti all'interno del Chiosco e dell'Area Attrezzata, con ingresso riservato ai visitatori dell'Area Archeologica e del Museo dall'apposito tornello e al pubblico dal cancello posto sul Piazzale Orti Manara antistante l'ingresso all'Area Archeologica; il tutto come meglio individuato nel

Capitolato Speciale (paragrafo 3.1.) e nelle planimetrie (cfr. Allegato B: Planimetria del Chiosco e dell'Area Attrezzata del Capitolato Speciale).

- 2.4 Gli spazi, nei quali saranno svolti i Servizi, sono già stati consegnati al Concessionario in data [●] 2026, previa redazione del Verbale di presa in consegna in urgenza, sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti, nel quale sono stati descritti gli spazi consegnati ed il relativo stato di manutenzione (cfr. paragrafi 5.1 e 5.1.1 del Capitolato Speciale).
- 2.5 I Servizi sono già stati avviati in via di urgenza in data [●] 2026, previa redazione del Verbale di avvio dei servizi in urgenza, sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti, ex art. 17, c. 8 e 9, D.LGS. n. 36/2023.
- 2.6 Le parti si accordano per la sottoscrizione del Verbale di avvio dei servizi definitivo ex art. 31 c. 2 lett. C. All. II.14 D.Lgs. 36/2023, comprensivo delle indicazioni, dei contenuti e degli allegati prescritti dal paragrafo 5.1.2 del Capitolato Speciale, entro 15 giorni dalla data di stipula del presente contratto.
- 2.7 È designata quale Responsabile unico del procedimento e Direttrice dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 35/2023.
- 2.8 Il Concessionario, ai fini della stipula, ha comunicato all'Amministrazione Concedente il nominativo, i contatti telefonici e l'indirizzo e-mail del Responsabile dei Servizi, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al paragrafo 5.2.2 del Capitolato Speciale e al presente Contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del Contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Amministrazione Concedente.

3. Orari di esercizio – Avvio e cessazione dei Servizi

- 3.1 I Servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario tra il 1 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno di durata della Concessione, dalle ore 08.30 e alle 20.00, nei giorni di apertura settimanale (da martedì a domenica) dell'Area Archeologica e del Museo, in concomitanza con l'orario di apertura di quest'ultimi, come meglio specificato nel Capitolato Speciale (cfr. par. 3.1.). Il Concessionario si impegna a garantire l'erogazione dei servizi anche nel periodo aggiuntivo di [●] giorni, in conformità a quanto dichiarato nell'offerta tecnica, e precisamente nel seguente periodo [●].
- 3.2 L'Amministrazione Concedente potrà avviare uno speciale progetto di valorizzazione, per effetto del quale l'Area Archeologica e il Museo saranno aperti anche nelle giornate di lunedì dalle ore 8.30 alle ore 19.30. In tale caso, il Concessionario sarà tenuto a garantire i Servizi anche durante tali aperture.
- 3.3 Fermo quanto precede:

- a) anche su richiesta del Concessionario, l'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di autorizzare per iscritto deroghe ai predetti termini minimi di apertura;
 - b) il Concessionario è libero di aprire il Chiosco e l'Area Attrezzata durante tutto l'anno anche in periodi/giorni di chiusura dell'Area Archeologica e del Museo, fermo in ogni caso il limite di orario compreso tra le ore 8.30 e le ore 20.00;
 - c) l'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario di fornire i Servizi oggetto della concessione in occasione di eventi straordinari, da svolgersi a cura dell'Amministrazione Concedente presso l'Area Archeologica, al di fuori dell'ordinario periodo/orario di apertura; tale facoltà potrà essere esercitata per un massimo di dieci volte all'anno, previa comunicazione al Concessionario con un preavviso pari ad almeno cinque giorni. In tal caso, il Concessionario non avrà diritto di ricevere alcun compenso dall'Amministrazione Concedente, ma unicamente di sfruttare economicamente i Servizi;
 - d) al di fuori dell'orario del normale orario di apertura dell'Area Archeologica, l'Amministrazione Concedente può concedere a terzi l'utilizzo dell'Area Archeologica per lo svolgimento di manifestazioni e/o eventi organizzati e gestiti dai suddetti soggetti terzi. In tal caso, il Concessionario non potrà avanzare – nei confronti dell'Amministrazione Concedente e/o del terzo organizzatore della manifestazione e/o dell'evento – alcuna pretesa economica, né richiesta di indennizzo/risarcimento del danno a qualsiasi titolo, e non vanterà alcun diritto di fornire, a titolo esemplificativo, servizi di *catering* o di ristorazione (in qualunque forma), rimanendo nella piena discrezionalità del terzo organizzatore la gestione di tali servizi (anche mediante affidamento a terzi).
- 3.4** L'Area Archeologica e il Museo sono aperti negli orari indicati nel calendario, allegato al Capitolato Speciale (Allegato B). All'inizio di ogni anno, l'Amministrazione Concedente fornirà al Concessionario il calendario di apertura, suscettibile di revisioni e aggiornamenti anche in corso d'anno.
- 3.5** In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura sopra indicati ovvero concordati con l'Amministrazione Concedente in caso di aperture straordinarie, al Concessionario sarà applicata la penale n. 1 di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale e secondo le modalità di cui al successivo art. 14.
- 3.6** I Servizi sono stati avviati, come da apposito Verbale di Avvio dei Servizi in via di urgenza, previo completamento di tutte le attività propedeutiche all'Avvio dei Servizi, dopo la sottoscrizione del Verbale di presa in consegna, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Speciale, ai paragrafi 5.1, 5.1.1 e 5.1.2.

- 3.7** In ogni caso, il Concessionario dichiara che il servizio di sicurezza relativo alla sorveglianza – anche notturna – delle aree oggetto di concessione è stato avviato, dall'aggiudicatario, sin dal momento della presa in consegna delle aree medesime (nei tempi e nei modi di cui al paragrafo 5.1.1. del Capitolato Speciale).
- 3.8** Al termine della Concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna del Chiosco e dell'Area Attrezzata liberi da cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso.
- 3.9** In particolare, al termine della Concessione, il Concessionario è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione Concedente il Chiosco e l'Area Attrezzata, nonché tutto quanto eventualmente ricevuto in consegna, facendo riferimento ai contenuti del Verbale di presa in consegna (cfr. paragrafo 5.1.1 del Capitolato Speciale). Il Chiosco e l'Area Attrezzata dovranno essere consegnati liberi da ogni Arredo, Attrezzatura e Accessorio di proprietà del Concessionario.
- 3.10** Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.
- 3.11** Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo a esigere alcun indennizzo o buonuscita. Il Concessionario, inoltre, deve assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione o a un terzo soggetto (persona fisica o giuridica) nominato dall'Amministrazione stessa, fornendo tutte le informazioni, i dati e le prestazioni nelle modalità che l'Amministrazione Concedente riterrà opportuno richiedere.
- 3.12** All'atto di riconsegna, sarà redatto apposito verbale di riconsegna (cfr. par. 5.3.1 del Capitolato Speciale).

4. Durata e recesso

- 4.1** Il presente contratto di concessione dei Servizi, come meglio descritti nel Capitolato Speciale, avrà la durata di anni 5 (cinque), consecutivi e decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dei Servizi in via di urgenza ([●] 2026).
- 4.2** L'attuazione degli Interventi propedeutici all'avvio dei Servizi in via definitiva avverrà entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
- 4.3** Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023. L'Am-

ministrazione Concedente provvederà a comunicare al Concessionario, con congruo anticipo (almeno 7 giorni prima), tutte le attività straordinarie dell'Area Archeologica e del Museo che possano avere riflessi sull'esecuzione dei Servizi.

- 4.4 Nel caso in cui il ritardo nell'avvio e, comunque, nell'esecuzione dei Servizi sia determinato da errori, omissioni, o da ogni altra irregolarità nell'esecuzione dell'allestimento del Chiosco e dell'Area Attrezzata, dall'adempimento delle pratiche amministrative e/o di ogni altro adempimento necessario allo svolgimento dei Servizi, fatta salva l'applicazione delle rispettive penali di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale, secondo le modalità di cui al successivo art. 14, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 19, l'Amministrazione Concedente si riserva di agire per l'eventuale risarcimento del maggior danno subito e la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e ogni relativo onere sarà posto a carico del Concessionario.
- 4.5 L'Amministrazione Concedente potrà esercitare, ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Contratti, il diritto di recesso unilaterale dal contratto, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni, previo il pagamento nei confronti del Concessionario delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei Servizi non eseguiti.
- 4.6 Nel caso in cui il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione Concedente potrà rivalersi – a titolo di penale – su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 4.7 Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.8 e 3.9, al termine della Concessione, il Concessionario sarà tenuto a rimuovere tutti gli Allestimenti, gli Arredi e gli Accessori e a ripristinare lo stato originario dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, senza alcun onere per l'Amministrazione Concedente. Tali oneri andranno assolti entro 30 (trenta) giorni dal termine della Concessione.

5. Modifica della concessione

- 5.1 L'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella Concessione iniziale e ove il cambiamento del Concessionario produrrebbe entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016.
- 5.2 L'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto di Concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 189, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 189, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

- 5.3 Nei casi di cui ai precedenti due commi, l'Amministrazione Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 189, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.
- 5.4 Nessuna variazione o modifica al presente contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dalla Amministrazione Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 189 del D. Lgs. 36/2023 e, qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporterà, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
- 5.5 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189 e, in quanto compatibile, 120 del D.lgs. 36/2023.

6. Corrispettivo della Concessione e revisione del PEF

- 6.1 A titolo di corrispettivo della Concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i Servizi, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei medesimi.
- 6.2 Il piano economico finanziario (di seguito anche “**PEF**”) del Concessionario potrà essere oggetto di revisione nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 192 D. Lgs. n. 36/2023.

7. Canone di concessione e *royalty*

- 7.1 Il Concessionario, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, dovrà versare alla Amministrazione Concedente:
- a) un canone fisso annuo, di importo pari ad Euro [●].000,00, al netto di IVA;
 - b) una *royalty* pari al [●] % sul fatturato annuo realizzato al netto di IVA.
- 7.2 Le modalità e i termini del pagamento dei suddetti importi sono indicati nel Capitolato Speciale, ai paragrafi 3.6 e 3.7. Si rinvia al Capitolato Speciale anche per ogni altra previsione riguardante il canone e la *royalty*, le conseguenze, le penali in caso di ritardo nel pagamento, la trasmissione di documentazione anche contabile idonea a comprovare l'avvenuto versamento del canone e ad attestare l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione dei Servizi nel periodo di riferimento (ad es. documenti commerciali di vendita) ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di *royalty*.
- 7.3 In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del canone o della *royalty*, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate

dovute a chiusure tecniche dell'Area Archeologica o del Museo. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti dell'Amministrazione Concedente.

- 7.4** Entro il termine di 30 (trenta) giorni prima dalla data di conclusione del contratto, il Concessionario deve consegnare alla Concedente un documento denominato "Relazione finale della Concessione", pena l'applicazione della penale n. 14 al paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale. Tale documento deve contenere informazioni consuntive e aggregate dei dati già riportati nei singoli resoconti trimestrali.
- 7.5** In nessun caso sarà possibile rinegoziare l'importo dovuto a titolo di canone e royalties e modificare il piano economico finanziario di gara, ai sensi dell'art. 192, D.l.s. 36/2023, in assenza, oltre che dei requisiti di legge (in particolare, eventi straordinari e imprevedibili non riconducibili al concessionario), delle seguenti condizioni: *i*) comprovato adempimento e pagamento delle obbligazioni contrattuali pregresse e già scadute; *ii*) documentata illustrazione, anche tramite evidenze contabili, da parte del concessionario, della significativa diminuzione dei ricavi, tenuto conto delle eventuali misure di sostegno, anche in indiretto, che abbiano inciso o possano incidere sui costi a carico della contraente privata.

8. Allestimenti

- 8.1** L'esecuzione degli Interventi (cfr. art. 2.2 del presente Contratto) è ad esclusivo carico del Concessionario.
- 8.2** Gli Interventi e le pratiche finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi comprese quelle per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere ultimati, ai fini dell'avvio dei Servizi, nel termine di cui all'art. 3.6 del presente Contratto.
- 8.3** Fermo il versamento da parte del Concessionario del Canone e della *Royalty* di cui al precedente art. 7 decorso il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Verbale di presa in consegna, eventuali proroghe finalizzate allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 8.2 dovranno essere previamente autorizzate dalla Amministrazione Concedente. La penale n. 6 di cui all'art. 6.2 del Capitolato Speciale (richiamata dall'art. 3.5 del presente Contratto), quindi, troverà applicazione nel caso in cui i Servizi siano avviati oltre il termine di cui all'art. 3.6 del presente Contratto, salvo quanto eventualmente concordato con l'Amministrazione Concedente ai sensi del periodo che precede.
- 8.4** L'insieme degli Interventi realizzati dal Concessionario, preliminarmente all'attivazione dei Servizi, sarà oggetto di specifico accertamento e verifica da parte della Amministrazione Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale, dell'Offerta Tecnica (Relazione Tecnica e Offerta Tecnica) e

del presente Contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi e le attività eventualmente richiesti dalla Amministrazione Concedente per porvi rimedio, ferma restando la possibilità di applicare la penale n. 9 di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale secondo quanto previsto dall'art. 14 e di applicare l'art. 19 del presente Contratto.

9. Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

- 9.1** I Servizi dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio della Amministrazione Concedente e della clientela, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie, e ai "CAM" (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento come meglio specificato nel Capitolato Speciale, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica (Relazione Tecnica e Offerta Tecnica), pena l'applicazione della penale n. 9 di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale.
- 9.2** Il Concessionario dovrà garantire l'assortimento dell'offerta gastronomica per i Servizi, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale e a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica (Relazione Tecnica e Offerta Tecnica), pena l'applicazione della penale n. 9 di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale.
- 9.3** Per ogni ulteriore previsione in tema di modalità di espletamento dei Servizi, nonché in tema di prestazioni strumentali alla gestione a regola d'arte dei medesimi, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale e alle relative penali (cfr. paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale).
- 9.4** Fermo quanto precede, in caso di violazione delle obbligazioni di cui al presente articolo potrà essere applicata la penale n. 18 di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale.

10. Personale e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

- 10.1** Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere.
- 10.2** Per i Servizi e gli Interventi, il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro) Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

- 10.3** Al personale impiegato nei Servizi e negli Interventi, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.
- 10.4** L'Amministrazione Concedente ha facoltà di richiedere la sostituzione del personale operativo qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del Contratto. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Concedente, il Concessionario s'impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Amministrazione Concedente, pena l'applicazione della Penale n. 10 di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale, secondo le modalità di cui al successivo art. 14, e a garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto. L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione Concedente non comporterà alcun onere per la stessa.
- 10.5** L'Amministrazione Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 10.6** È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Amministrazione Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
- 10.7** Nell'espletamento dei Servizi, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché a tutti gli obblighi contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.
- 10.8** È cura del Concessionario provvedere affinché il personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi e degli Interventi si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti e l'Ammi-

nistrazione Concedente ed una corretta professionalità, e che sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Concessionario si impegna affinché il personale fornisca informazioni corrette ed adeguate all'utenza sulle Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione e in generale sul sito archeologico.

- 10.9** Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore della Amministrazione Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai Servizi e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei medesimi nonché, in particolare, sarà responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Amministrazione Concedente.
- 10.10** Per ogni ulteriore previsione in tema di organizzazione e di formazione del personale si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato Speciale (cfr. paragrafo 5.2.2).
- 10.11** In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

11. Obblighi e adempimenti del Concessionario

- 11.1** Nell'espletamento dei Servizi oggetto della presente Concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente Contratto, il Concessionario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti nel Capitolato Speciale e nei suoi allegati, nonché ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto, e che risultino riferibili alle prestazioni oggetto della Concessione.
- 11.2** In particolare, il Concessionario si impegna a:
 - a)** eseguire tutti i Servizi e gli Interventi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, nell'OFFERTA TECNICA (Relazione Tecnica e Offerta Tecnica), nonché nel presente Contratto e nei suoi Allegati;
 - b)** osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti, tutti i criteri ambientali minimi come indicati nel Capitolato Speciale e negli allegati al presente contratto, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
 - c)** osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;

- d) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
- e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo degli spazi oggetto di concessione ovvero per la gestione dei Servizi;
- f) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dei Servizi, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei medesimi;
- g) provvedere all'avvio dei Servizi definitivo non oltre 15 giorni dalla data sottoscrizione del presente Contratto;
- h) provvedere tempestivamente al pagamento del Canone e della *Royalty* secondo le tempistiche e le modalità di cui al precedente art. 7 e ai paragrafi 3.6 e 3.7 del Capitolato Speciale;
- i) provvedere all'approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;
- j) effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative;
- k) dotare, a proprie spese, il Chiosco e l'Area Attrezzata degli Arredi, delle Attrezzature e degli Accessori, e degli strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dei Servizi, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità e in conformità alle linee guida e indicazioni ricevute dall'Amministrazione concedente;
- l) provvedere alle pulizie del Chiosco e dell'Area Attrezzata, degli Arredi, delle Attrezzature e degli Accessori, nonché di tutte le dotazioni, fisse e mobili, necessarie ai fini dell'esecuzione dei Servizi oltre che alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale;
- m) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria: Chiosco e Area Attrezzata, impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, condizionamento, antincendio ecc.), Attrezzature, Arredi, Accessori e altri materiali e prodotti forniti ai fini della corretta esecuzione dei Servizi;
- n) provvedere alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione, secondo le cadenze previste nel presente Contratto, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate;

- o) adeguare i Servizi agli eventuali mutamenti di orario dell'Area Archeologica e del Museo che dovessero intervenire;
- p) provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi e di ogni altra normativa relativa alle attività di gestione degli esercizi, anche ove intervenuta nelle more dell'esecuzione del presente contratto;
- q) garantire la formazione del personale ai sensi del par. 5.2.2 (c) del Capitolato Speciale;
- r) promuovere/pubblicizzare, a propria cura e spese, i Servizi nel rispetto di quanto offerto nella sezione "Promozione dei Servizi e piano di comunicazione e *marketing*" della Relazione Tecnica;
- s) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dei Servizi e del Chiosco e dell'Area Attrezzata;
- t) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza sui beni e sugli spazi resi disponibili per l'esecuzione dei Servizi, esonerando la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
- u) provvedere direttamente agli allacciamenti, vulture, pagamenti di tutte le utenze (es. telefoniche, linea internet, energia elettrica, ecc.) relative al Chiosco e all'Area Attrezzata necessari allo svolgimento dei Servizi, sottoscrivendone i relativi contratti e sostenendone i costi;
- v) regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con l'Amministrazione Concedente;
- w) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei Servizi;
- x) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi ri- venienti dalla gestione dei Servizi;
- y) consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito (almeno i circuiti VISA e MasterCard), bancomat, POS, stru- menti di pagamento elettronici e digitali, ed altri sistemi similari;
- z) conformarsi a quanto disposto nel presente contratto e nel Capitolato Spe- ciale in relazione alla Concessione;
- aa) informare tempestivamente la Concedente, di eventuali sospensioni dei Ser- vizi determinate da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;

- bb)** assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. recante “*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge*”;
- cc)** non adibire il Chiosco e l'Area Attrezzata ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Amministrazione Concedente;
- dd)** non installare dispositivi di videogiochi o apparecchi automatici affini;
- ee)** dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
- ff)** consentire alla Amministrazione Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- gg)** rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Amministrazione Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
- hh)** comunicare alla Amministrazione Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione degli assetti proprietari, della struttura di impresa e degli organismi tecnici e amministrativi;
- ii)** fornire alla Amministrazione Concedente ogni informazione, report e/o documentazione richiesti dalla Amministrazione Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Speciale, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
- jj)** in corso di esecuzione contrattuale, su richiesta dell'Amministrazione Concedente e sulla base di quanto indicato dal Concessionario in gara in sede di OFFERTA TECNICA (Relazione Tecnica e Offerta Tecnica), fornire alla Amministrazione Concedente ogni informazione utile a verificare la rispondenza dei requisiti tecnici, oggetti e soggettivi ai criteri di aggiudicazione della Concessione.
- kk)** gestione del controllo degli accessi da e verso l'Area Archeologica, per il tramite del proprio personale, secondo le modalità e le previsioni meglio specificate nel Capitolato Speciale.

11.3 Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutte le prestazioni strumentali, funzionali e accessorie che risultino necessarie alla gestione della Concessione.

- 11.4** In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
- 11.5** Ai sensi dell'art. 182 del Codice dei contratti, in ogni caso, l'Area assegnata al concessionario per la gestione dei servizi non può essere utilizzata per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento.

12. Obblighi della Amministrazione Concedente

- 12.1** L'Amministrazione Concedente si obbliga a:
- a)** porre il Concessionario nelle condizioni di eseguire gli Interventi preliminari rispetto all'avvio dei Servizi;
 - b)** mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i Servizi oggetto di Concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
 - c)** comunicare al Concessionario, con congruo anticipo, tutte le informazioni sulle variazioni dell'orario ordinario di apertura dell'Area Archeologica e del Museo e su tutte le attività straordinarie che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario;
 - d)** provvedere alla fornitura e al pagamento delle utenze relative all'elettricità e alla manutenzione delle piante e degli alberi presenti nell'area verde antistante il Chiosco e presenti sull'Area Attrezzata;
 - e)** provvedere alla manutenzione straordinaria del Chiosco e dell'Area Attrezzata e degli impianti fissi ivi presenti.

13. Subappalto

- 13.1** Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto al paragrafo 15 del Disciplinare di concessione.
- 13.1** Si applicano le disposizioni di cui all'art. 188 e 119 D.lgs. n. 36/2023.
- 13.2** Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: [●], fermo quanto previsto dall'art. 188 e 119 del D. Lgs. n. 36/2023.
- 13.3** Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- 13.4** Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per le prestazioni subappaltate.
- 13.5** Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 13.6** Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.
- 13.7** Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023.
- 13.8** Alle condizioni previste dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, la Concedente corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario e salvo diversa indicazione del Direttore dell'Esecuzione il Concessionario si obbliga a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto: i) la Concedente provvede tempestivamente a comunicare al Concessionario tramite pec e/o raccomandata A/R le somme versate, ai fini del recupero delle stesse secondo le modalità indicate al precedente art. 7, comma 8; ii) il Concessionario è liberato dall'obbligazione solidale.
- 13.9** Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla Concessione e dai relativi allegati.
- 13.10** L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto nei limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
- 13.11** In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 13.12** Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dei Servizi e degli Interventi, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell'esecuzione del sub-contratto.

- 13.13** Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice dei contratti pubblici.

14. Verifiche e controlli

- 14.1** Nel corso della concessione, l'Amministrazione Concedente potrà effettuare, anche senza preavviso, tutti i controlli e le verifiche meglio specificati nel Capitolato Speciale (cfr. par. 6).
- 14.2** I controlli e le verifiche eseguite dalla Amministrazione Concedente nel corso della Concessione non escludono la responsabilità del Concessionario per vizi, difetti e difformità dei Servizi, o di parte di essi, o per carenza di qualità degli alimenti somministrati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al Concessionario, né alcuna preclusione in capo alla Amministrazione Concedente.
- 14.3** Nell'ipotesi in cui le verifiche di conformità diano esito negativo, l'Amministrazione Concedente, ferma restando l'applicazione della penale 18 di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo art. 20 (Risoluzione del contratto per violazione degli obblighi del Concessionario), nonché dell'art. 1456 del Codice Civile.
- 14.4** Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
- 14.5** Al termine della Concessione, l'Amministrazione Concedente effettuerà la verifica finale e rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116, d.lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 36 e ss. All. II.14.

15. Penali

- 15.1** La qualità dei Servizi sarà valutata tenendo conto dell'indicatore di soddisfazione rilevato secondo le formule di cui al paragrafo 6.1 Capitolato Speciale, a decorrere dall'avvio dei medesimi.
- 15.2** L'importo delle penali applicabili al Concessionario sulla qualità dei Servizi è determinato sulla base degli scostamenti rilevati dalla Concedente, secondo le formule indicate al paragrafo 6.1 del Capitolato Speciale.

- 15.3** Fermo quanto previsto dai precedenti artt. 15.1 e 15.2 nonché dalle singole disposizioni del presente Contratto, l'Amministrazione Concedente potrà applicare al Concessionario le penali per inadempimenti contrattuali nei casi e nella misura di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale.
- 15.4** Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Amministrazione Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla contestazione stessa. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui l'Amministrazione Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di applicare le penali.
- 15.5** Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile nonché, nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali, la risoluzione del presente contratto.
- 15.6** Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione Concedente l'ammontare di eventuali oneri che quest'ultima dovesse subire – anche per cause diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti ascrivibili al Concessionario stesso.
- 15.7** L'Amministrazione Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui al successivo art. 16, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo.
- 15.8** Qualora l'importo complessivo delle penali applicate al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore della Concessione, l'Amministrazione Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
- 15.9** Nell'ipotesi in cui per tre trimestri consecutivi siano state applicate penali in relazione all'indicatore di soddisfazione dei Servizi, l'Amministrazione Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi del successivo art. 19, fermo il risarcimento del maggior danno.

16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- 16.1** Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, assume in proprio ogni responsabilità, per qualsiasi danno cagionato nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione

dei Servizi e/o degli Interventi – anche se eseguite da parte di terzi – a persone o beni riconducibili al Concessionario alla Amministrazione Concedente e/o a terzi.

- 16.2** A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare di Concessione.
- 16.3** Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla/e polizza/e di cui al precedente art. 16.2.
- 16.4** I dati identificativi della predetta/e polizza/e sono indicati nelle premesse al presente contratto.
- 16.5** Qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la piena operatività delle coperture assicurative di cui all'art. 16.2, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione Concedente, con conseguente escussione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo, per il Concessionario, di risarcire l'eventuale maggior danno subito.
- 16.6** Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare alla Concedente, annualmente e con tempestività, la quietanza di pagamento del premio a comprova della validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, della nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.
- 16.7** Per ogni ulteriore previsione inerente gli obblighi assicurativi del Concessionario si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di Concessione.

17. Garanzia definitiva

- 17.1** Il Concessionario ha prestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva, i cui dati identificativi sono specificati nelle premesse del presente Contratto.
- 17.2** La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario con la sottoscrizione del presente Contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Amministrazione Concedente.
- 17.3** Per ogni altra previsione in tema di garanzia definitiva si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di Concessione.
- 17.4** Resta fermo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

18. Divieto di cessione del contratto – divieto di cessione del credito

- 18.1** Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 189, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 36/2023, è fatto divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 18.2** Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, c. 12, D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
- 18.3** È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- 18.4** In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, l'Amministrazione Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
- 18.5** Resta fermo quanto previsto a norma di legge in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

19. Cessazione – revoca per motivi di pubblico interesse – risoluzione per inadempimento della Amministrazione Concedente

- 19.1** L'Amministrazione Concedente potrà risolvere o recedere dal contratto nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 190 del D. Lgs. 36/2023.
- 19.2** Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del Codice Civile.

20. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

- 20.1** L'Amministrazione Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario, tramite PEC, nei seguenti casi:
- a)** è stata superata la soglia di cui all'art. 189, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. a) e b), del medesimo articolo;
 - b)** sono state superate le soglie fissate dall'art. 189, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 nel caso di modifiche sostanziali che violino quanto previsto all'art. 175, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023;

- c) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Concessione in una delle situazioni di cui all'articolo 94 D. Lgs. n. 36/2023 e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;
- d) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito professionale grave ai sensi dell'art. 98 D. Lgs. 36/2023 e secondo le linee guida A.N.AC.;
- e) la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 (Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa);
- g) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- h) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- i) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 104, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- j) sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cause imputabili al Concessionario;
- k) nel caso in cui per tre trimestri consecutivi siano state applicate penali in relazione agli indicatori di soddisfazione del Servizio oggetto di concessione;
- l) nel caso in cui il Concessionario non reperisca il finanziamento eventualmente necessario per l'esecuzione del presente Contratto o, comunque, nel caso in cui non riesca a reperire la liquidità necessaria per l'esecuzione del presente Contratto;
- m) nei casi di cui agli articoli del presente contratto rubricati "Durata e recesso", "Canone di concessione e *royalty*", "Obblighi e adempimenti del Concessionario", "Verifiche e controlli", "Penali", "Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Marchi, insegne e nomi di dominio", "Subappalto", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Risoluzione per inadempimento del Concessionario", "Trattamento dei dati personali".

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

20.2 L'Amministrazione Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

20.3 Nel caso in cui l'Amministrazione Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Amministrazione Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

20.4 Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione dei Servizi e degli Interventi rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni entro i quali il Concessionario deve eseguire i Servizi e/o gli Interventi. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali applicate.

20.5 In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dalla Concedente a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché

di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

- 20.6** Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 122, D. Lgs. 36/2023, commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le predette somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'onere da porre a carico del Concessionario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
- 20.7** In caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Amministrazione Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Concedente medesima non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.
- 20.8** In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatta salva la possibilità di agire per il risarcimento del il maggior danno subito, l'Amministrazione Concedente incamererà la garanzia definitiva.
- 20.9** L'Amministrazione Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto di Concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
- 20.10** Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto compatibile.

21. Recesso

- 21.1** Fermo quanto previsto nelle altre disposizione del presente contratto, la Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.
- 21.2** Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

22. Trasparenza dei prezzi

- 22.1** Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

22.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Concedente di incamerare la garanzia definitiva prestata.

23. Obblighi di riservatezza

23.1 Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Amministrazione Concedente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

23.2 Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia degli spazi oggetto di Concessione.

23.3 Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

23.4 Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori

e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

24. Marchi, insegne e nomi di dominio

24.1 Pena l'applicazione della Penale n. 3 riportata al paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale, il Concessionario si impegna a:

- a) non registrare marchi o altri segni distintivi, inclusi nomi di dominio, che includano in tutto o in parte il nome "Grotte di Catullo"; e
- b) non esibire nel Chiosco e nell'Area Attrezzata, insegne, nomi, marchi e segni distintivi diversi da quelli eventualmente concordati con l'Amministrazione Concedente e a non usare, in alcun modo o forma, il logo dell'Amministrazione Concedente e/o dell'Area Archeologica e del Museo.

24.2 È fatto espresso divieto di apporre qualsivoglia segnaletica o pubblicità all'entrata e su Piazzale Orti Manara e su tutto il percorso fino a raggiungere il Chiosco e l'Area Attrezzata, salvo quanto diversamente concordato con l'Amministrazione.

24.3 È fatto espresso divieto al Concessionario di registrare nomi di dominio o marchi che includano il nome e altre denominazioni e segni distintivi anche non registrati dell'Area Archeologica e del Museo.

24.4 In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

24.5 Il Chiosco e l'Area Attrezzata dovranno essere contraddistinti come "Lido delle Grotte". Il Chiosco e l'Area Attrezzata non potranno essere in alcun modo contraddistinti come "Bar Giamaica" o "Spiaggia Giamaica" o "Jamaica Beach" o simili, in quanto tali termini sono comunemente associati dal pubblico all'area demaniale confinante e prospiciente lo specchio lacustre.

25. Brevetti industriali e diritti d'autore

25.1 Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

- 25.2** Qualora venga promossa nei confronti della Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle forniture acquistate, il Concessionario manleverà e terrà indenne l'Amministrazione Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Amministrazione Concedente.
- 25.3** L'Amministrazione Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore della Amministrazione Concedente.
- 25.4** Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

26. Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

- 26.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 26.2** Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC/raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 26.3** Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 26.4** Il Concessionario, (e ove applicabile) il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui

alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Concedente.

26.5 Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

26.6 Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, comma 2, D. Lgs. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata normativa, restando inteso che la Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

26.7 Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

27. Modello D. Lgs. n. 231/2001 – Codice Etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

27.1 Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D. Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

28. Incompatibilità

28.1 Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del presente Contratto di Concessione avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001.

28.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

29. Oneri fiscali e spese contrattuali

- 29.1** Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Amministrazione Concedente per legge.
- 29.2** Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“*split payment*”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017, s.m.i.
- 29.3** Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’IVA, che il Concessionario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l’applicazione dello “*split payment*”, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario medesimo.

30. Foro esclusivo

- 30.1** Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il giudice del Foro di Milano.

31. Trattamento dei dati personali

- 31.1** Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al Disciplinare di concessione, che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
- 31.2** L’Amministrazione Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del

contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

- 31.3** Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore* o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema la Società, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di Concessione e sopra richiamate.
- 31.4** Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Amministrazione Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Amministrazione Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero della Cultura o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Amministrazione Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.
- 31.5** Con la sottoscrizione del Contratto il Concessionario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
- 31.6** In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti e, in caso

di eventuali finalità ulteriori, ad effettuare la ponderazione tra le finalità iniziali e quelle successive.

- 31.7** Il Concessionario, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
- 31.8** Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare/Amministrazione Concedente, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione Concedente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 31.9** Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

Milano, lì [●]

Per l'Amministrazione Concedente

Per il Concessionario

Il legale rappresentante

Il legale rappresentante

C.F.: _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Validità: dal ____ al ____

Firma digitale: n. _____

Firma digitale: n. _____

Si allegano al contratto:

- 1) Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, rilasciata da [●] mediante [●] avente numero [●], del valore di [●];
- 2) Polizza assicurativa richiesta della [●] avente numero [●];

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della Società dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 – Durata e recesso

Articolo 5 - Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 7 - Canone di Concessione e *Royalty*;

Articolo 9 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 11 – Obblighi e adempimenti a carico del Concessionario;

Articolo 12 - Obblighi e oneri a carico della Amministrazione Concedente;

Articolo 14 - Verifiche e controlli;

Articolo 15 - Penali;

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 17 - Garanzia definitiva;

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 19 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Amministrazione Concedente;

Articolo 20 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario;

Articolo 21 - Recesso;

Articolo 22 - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza;

Articolo 24 – Marchi, insegne e nomi di dominio;

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 26 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 27 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – codice etico - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 28 - Foro esclusivo;

Articolo 29 - Trattamento dei dati personali.

Per il Concessionario

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Allegati:

- Offerta Tecnica ed Offerta Economica del Concessionario.